

Graduatorie permanenti 2005-2007: le principali novità

Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal Decreto dirigenziale del 31 marzo 2005, attraverso il quale vengono disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 143 del 4 giugno 2004 e nelle successive norme di interpretazione autentica di cui all'art. 8 nonies della legge 186 del 27 luglio 2004.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 1° aprile 2005 (data di pubblicazione dell'apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale), ossia entro il 2 maggio 2005.

1. Validità - Permanenza (artt. 1 e 12)

Le graduatorie avranno validità biennale, per gli a.s. 2005/2006 e 2006/2007

Tutto il personale già incluso nelle graduatorie permanenti, anche qualora non debba aggiornare il punteggio, dovrà inoltrare la domanda, esprimendo la volontà di volere permanere in tale graduatoria, pena la cancellazione dalla stessa per gli anni scolastici successivi. Sarà possibile il reinserimento, a domanda e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, solo col successivo aggiornamento delle graduatorie (aa.ss. 2007/2009)

2. Valutazione III fascia (art. 3)

La valutazione per il personale iscritto in III fascia avviene sulla base della Tabella di cui all'Allegato 2), che sarà integrata nei prossimi giorni con l'emanazione di un provvedimento che recepirà le modifiche introdotte relativamente ai corsi di specializzazione e perfezionamento in seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 7/2005.

Questi i punti essenziali richiamati:

- dall'a.s. 2003/04 il servizio prestato contemporaneamente su più insegnamenti viene valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato
- il servizio prestato su classe di concorso o posto d'insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato al 50%
- i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi per anno scolastico
- il punteggio complessivo, per ciascun anno scolastico, non può superare i 12 punti, eccezion fatta per le supervalutazioni (montagna, piccole isole, istituti penitenziari)
- per il servizio prestato nelle scuole di montagna il doppio punteggio spetta solo se è stato prestato nella sede della scuola, appartenente a Comune di montagna, situata al di sopra di 600 metri, e non anche se il servizio è stato prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
- nell'Allegato 4) sono riportati tutti i titoli di specializzazione equiparati al dottorato di ricerca e che vanno valutati alla stessa stregua.

3. Nuovi inserimenti – Scioglimento riserva (art. 4)

Per i nuovi inserimenti è prevista la possibilità di presentare domanda anche da parte di tutti coloro che siano in possesso di un'abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione o idoneità, ovvero *ope legis*, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis della legge 333/01 e dell'art. 1, comma 4 -bis della legge 143/04.

Viene regolamentato lo scioglimento della riserva per coloro che, ammessi con riserva alla sessione di abilitazione di cui all'O.M. n. 1/2001 per non avere maturato il servizio di 360 giorni, lo abbiano maturato entro la data del 28 ottobre 2000. Tale personale, per poter ottenere lo scioglimento della riserva, dovrà presentare domanda d'inclusione nella III fascia e barrare la casella H della Sezione B del Modello 2.

4. II e III fascia strumento musicale (art. 5)

Per strumento musicale le attuali I e II fascia delle graduatorie di strumento musicale nella scuola media sono ridenominate e considerate corrispondenti alla II e III fascia delle graduatorie relative a tutte le altre classi di concorso.

Per tale insegnamento continua ad applicarsi la tabella di valutazione di cui all'Allegato 3).

5. Sostegno strumento musicale (art. 6)

Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per l'inclusione negli elenchi di sostegno, ai docenti di strumento musicale il punteggio va attribuito sulla base della tabella di valutazione di cui all'Allegato 1) per quelli inclusi nella II fascia e della tabella Allegato 2) per quelli di III fascia.

6. Iscrizioni con riserva (art. 8)

In applicazione dell'art. 3 ter della legge 143/04, è disposta l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti di III fascia delle seguenti categorie:

- gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS, didattica della musica, COBASLID);
- i laureandi nella sessione estiva in scienze della formazione primaria;
- i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti di cui all'art. 2 della legge 143/04 e indetti con il D.M. n. 21 del 9/2/2005 e il D.M. n. 100 dell'8/11/2004

e, negli elenchi del sostegno,

- gli abilitati SSIS che stanno frequentando il corso di 400 ore per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno;
- gli abilitati con altre procedure che stanno frequentando il corso suddetto di 800 ore;
- i docenti di scuola dell'infanzia e primaria ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno di cui al D.M. n. 21/05.

A tal fine gli interessati dovranno compilare l'apposita sezione del Modello 2. Con successivo decreto sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa presentazione del diploma di abilitazione o di specializzazione.

Si chiarisce che l'iscrizione con riserva non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Viene, inoltre, anticipato che i docenti che saranno ammessi ai corsi abilitanti speciali di cui ai commi 1-c bis e 1-ter dell'art. 2 della legge 143/04, da indire con decreto ministeriale entro l'anno 2005, potranno iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti per l'a.s. 2006/07.

7. Graduatorie di circolo e di istituto (art. 10)

Relativamente al conferimento delle supplenze temporanee, fermo il limite di un massimo di 30 scuole relative alle graduatorie di circolo e di istituto di prima, di seconda e di terza fascia in cui si ha già titolo ad essere inseriti per l'a.s. 2005/2006, la novità riguarda coloro i quali prevedano di conseguire, successivamente alla presentazione della domanda ai sensi del presente decreto, un nuovo titolo che consenta loro di iscriversi nella III fascia delle graduatorie d'istituto per l'a.s. 2005/2006 a seguito di successiva presentazione dell'apposita domanda di inclusione. In previsione di ciò gli interessati dovranno già oggi inserire nel Modello 3 (scelta delle scuole) anche scuole dove s'insegnano le discipline relative al nuovo titolo. Non sarà consentito successivamente modificare le scuole richieste a seguito dell'emanazione dell'annuale provvedimento per l'inserimento in coda nelle graduatorie di istituto.

8. Presentazione tramite internet (art. 13)

Chi si iscrive per la prima volta nelle graduatorie permanenti potrà utilizzare la presentazione tramite internet solo per trasmettere il Modello 3 (scelta delle sedi) e non anche per il Modello 2 (nuovo inserimento).

*A cura di Gina Spadaccino
Dipartimento precari Gilda Foggia*